



Roma, 2 febbraio 2011

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e  
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di Trento e  
Bolzano

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

## Nota operativa n. 6

**OGGETTO: Applicazione dell'art. 12, commi 7,8,9 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2010, n. 122 in tema di pagamento rateale del TFR e dei TFS e di nuove modalità di calcolo dei TFS. Ulteriori indicazioni operative.**

Il decreto legge in oggetto, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, attraverso i commi 7, 8, 9 e 10, introduce modifiche alla disciplina del pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, nonché alle modalità di calcolo dei trattamenti di fine servizio.

L'Istituto, con la circolare n. 17 del giorno 8 ottobre 2010, ha provveduto ad illustrare le innovazioni introdotte dai commi in oggetto. Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni di dettaglio anche a chiarimento dei quesiti posti dalle sedi territoriali e provinciali e dalle amministrazioni ed enti iscritti.

### **1. Computo dei periodi di servizio inferiori al mese collocati all'inizio ed alla fine del rapporto di lavoro**

Si precisa che, a partire dal 1° gennaio 2011, i periodi svolti nel primo mese di assunzione (per il personale non contrattualizzato) e/o nell'ultimo mese di servizio sono utili ai fini della misura solo se pari o superiori a 15 giorni; in tali casi l'accantonamento del 6,91 per cento nonché il relativo contributo, a carico dell'Ente datore di lavoro e dell'iscritto saranno calcolati sulla retribuzione virtuale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per l'intero mese.

## **2. Prima liquidazione**

Al momento del calcolo della prestazione è prodotto un provvedimento determinativo dell'intero ammontare lordo e netto dovuto all'iscritto, nonché dell'ammontare lordo e netto delle singole rate che dovranno essere poste in pagamento alle scadenze già indicate nella circolare n.17/2010.

La prima rata è tassata tenendo conto dell'ammontare lordo effettivamente erogato (importo massimo 90.000 euro).

In sede di erogazione delle rate successive alla prima si procede ad una rideterminazione e ad una trattenuta dell'imposta che tiene conto anche degli importi lordi erogati nelle rate precedenti.

Nell'ultima rata si procede a determinare e trattenere il saldo dell'imposta dovuta sull'ammontare complessivo lordo della prestazione, come indicato nel provvedimento di liquidazione iniziale.

La competenza alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni di fine servizio o di fine rapporto, anche per le rate successive alla prima, rimane attribuita alla sede provinciale o territoriale Inpdap nel cui territorio di competenza opera l'ente o amministrazione di lavoro dell'iscritto.

Nell'esercizio in cui viene effettuato il pagamento della prima rata non dovranno essere assunti impegni per le rate a scadenza in esercizi successivi.

## **3. Riliquidazioni**

Qualora, nel periodo di vigenza del pagamento rateale, pervenga un nuovo documento contenente variazioni giuridiche od economiche dei dati che hanno concorso alla determinazione dell'ammontare del TFS o del TFR si origina in capo all'interessato il diritto alla riliquidazione di detta prestazione. In tale caso è necessario emettere un nuovo provvedimento (nuova determinazione) che ridefinisca l'ammontare della prestazione dovuta nonché l'importo dell'ultima rata, confermando l'importo dell'eventuale rata intermedia nel rispetto del limite degli importi fissati dalla legge; le rate devono essere poste in pagamento sempre secondo le scadenze previste dalla circolare 17 del 2010.

Nel caso in cui il documento che origina il diritto alla riliquidazione pervenga una volta esaurita la rateizzazione, il relativo pagamento è sottoposto agli ordinari termini previsti per le riliquidazioni ed è effettuato in unica soluzione.

## **4. Riscatti Tfs**

Come indicato nella circolare n. 17/2010, i riscatti di periodi o di servizi relativi ad intervalli temporali precedenti al 1° gennaio 2011 influiscono, ai fini del computo degli anni utili, sulla individuazione della prima quota di TFS, contribuendo ad aumentare l'anzianità utile ove esista un periodo contributivo in prima quota, ovvero a formare un'anzianità utile altrimenti assente, ove l'iscrizione ai fondi gestiti dall'Istituto decorra dal 1° gennaio 2011.

In particolare, nel caso di riscatto di periodi o di servizi a cavallo tra il 2010 ed il 2011:

- il numero di mesi interi chiesti a riscatto fino al 31 dicembre 2010 è utile alla prima quota TFS;

- alla seconda quota TFS è utile il numero di mesi relativi al 2011 chiesti a riscatto e l'eventuale frazione di giorni complessivamente maturata a cavallo del periodo.

In caso di esonero (rinuncia) di un riscatto in ammortamento con periodi utili sia alla prima che alla seconda quota TFS, il numero dei mesi effettivamente riscattato è attribuito partendo dall'inizio del periodo chiesto a riscatto. Così, ad esempio, nel caso di un provvedimento di riscatto di 23 mesi, di cui 15 imputabili alla prima quota TFS e 8 alla seconda, ove dall'esonero (rinuncia parziale al riscatto) derivino 13 mesi utili, questi sono tutti imputati alla prima quota TFS; ove dall'esonero derivino 20 mesi utili, 15 mesi sono imputati alla prima quota e 5 alla seconda.

I riscatti di periodi o servizi concernenti intervalli temporali successivi al 31 dicembre 2010 sono calcolati trasformando i relativi periodi in quote di retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate mediante l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione

contributiva annua. La quota di riscatto accantonata è valorizzata nell'anno della presentazione della relativa domanda.

## **5. Benefici di legge riconosciuti in relazione al Tfs**

Nel ribadire che la natura giuridica della prestazione rimane quella del trattamento di fine servizio, di seguito è illustrata l'applicazione dei benefici di legge, sia economici che relativi alle anzianità convenzionali, con le nuove modalità di calcolo della prestazione stessa.

### *7.1 Benefici di legge economici*

Si tratta di norme di legge che prevedono l'attribuzione di aumenti retributivi al momento del collocamento a riposo che hanno l'effetto di aumentare la base retributiva. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la valutazione sul TFS dell'attribuzione di tali benefici da parte dell'amministrazione o dell'ente datore di lavoro avviene attraverso le seguenti modalità:

Prima quota TFS – la retribuzione maggiorata dei benefici economici costituisce la base di calcolo della prima quota ed ha effetto sull'anzianità utile maturata al 31 dicembre 2010;

Seconda quota TFS – l'accantonamento del 6,91 per cento è calcolato sulla retribuzione utile dell'ultimo mese di servizio maggiorata dei benefici economici.

#### *Esempio*

Iscritto ex Enpas che cessa il 14.11.2014 con un'anzianità utile complessiva pari a 39 anni, con diritto all'applicazione del beneficio economico dei sei scatti (pari ad una maggiorazione del 15% della base utile ai sensi, ad esempio, dell'art. 32, comma 9, legge n. 224/1986 oggi confluito nel D.Lgs. n. 66/2010 – Codice dell'ordinamento militare) e con retribuzione mensile al momento della cessazione pari a 2.100 €

#### Prima quota

Retribuzione contributiva utile spettante al momento della cessazione dal servizio maggiorata dei sei scatti = 2.093 (retribuzione mensile alla cessazione \* 13/12 \* 80% + 15% = 2100 \* 13/12 \* 80% \* 1,15)

Lordo prima quota = 75.348 = 2093 \* 36 (retribuzione contributiva utile maggiorata \* Anzianità utile al 31.12.2010)

#### Seconda quota

Maturato dal 1.01.2011 al 31.12.2013 + Accantonamenti dei mesi da gennaio a settembre 2014 + Accantonamento calcolato sulla retribuzione contributiva utile maggiorata del 15% del mese di ottobre

=

5.109,98 (maturato dal 1.01.2011 al 31.12.2013 pari agli accantonamenti del 6,91% della retribuzione contributiva utile rivalutati annualmente su base composta in base al tasso fisso dell'1,5% + il 75% dell'indice dei prezzi al consumo Istat, assunto per convenzione pari a 0 nel periodo di riferimento)

+

1.131,86 (accantonamenti del 6,91% della retribuzione contributiva utile dei mesi da gennaio 2014 a settembre 2014, non rivalutati)

+

144,63 (Accantonamento della retribuzione contributiva utile dell'ultimo mese di servizio, maggiorata del 15%)

=

6.386,47 (lordo della II quota)

Ammontare lordo della prestazione = 81.734,47

## 7.2 Benefici di legge relativi ad anzianità convenzionali

Talune disposizioni legislative possono prevedere l'attribuzione, all'atto del collocamento a riposo, di periodi di anzianità che si aggiungono all'anzianità complessivamente utile ai fini previdenziali. Si ricorda a questo proposito l'esempio più ricorrente, rappresentato dal personale militare dell'Esercito, Marina ed Aeronautica, il cui collocamento in ausiliaria, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 215/2001, sostituito dall'art. 12 bis del D.L. n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005 (ora confluito nel citato D.Lgs. n. 66/2010) è equiparato a tutti gli effetti al collocamento a riposo per limiti di età. A tali dipendenti, infatti, "compete l'indennità di fine servizio che sarebbe loro spettata qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età" (cfr. nota operativa n. 18/2006 della Direzione Centrale TFS, TFr e Previdenza Complementare).

Per le cessazioni decorrenti dal 15 gennaio 2011, l'anzianità attribuita in virtù di specifiche norme è trasformata in quote di retribuzione che aumentano l'accantonamento riferito all'ultimo anno o alla frazione dell'ultimo anno di servizio.

### Esempio

Iscritto ex Enpas che cessa il 14.11.2014 con un'anzianità utile complessiva pari a 39 anni e con diritto all'applicazione di anzianità convenzionali pari ad una maggiorazione di 4 anni dell'anzianità utile e con retribuzione mensile al momento della cessazione pari a 2.100 €

### Prima quota

L'incremento non ha effetto sull'anzianità utile maturata al 31.12.2010 che resta determinata in 36 anni

Lordo prima quota = 65.520 = 1.820\*36 (retribuzione contributiva utile \* Anzianità utile al 31.12.2010);

### Seconda quota

Incremento dell'anzianità convenzionale riconosciuta nella seconda quota = Accantonamento dell'Ultimo Anno\* Anni e/o mesi e giorni di incremento convenzionale = Retribuzione Utile alla Cessazione su base annuale \*13/12\*80%\*6,91%\*4anni = 6.036,57

Lordo seconda quota =

Maturato dal 1.01.2011 al 31.12.2013 + Accantonamenti dei mesi da gennaio a ottobre 2014 + Accantonamento derivante da anzianità convenzionale

=

5.109,88 (maturato dal 1.01.2011 al 31.01.2013 pari agli accantonamenti del 6,91% della retribuzione contributiva utile rivalutati annualmente su base composta in base al tasso fisso dell'1,5% + il 75% dell'indice dei prezzi al consumo Istat, assunto per convenzione pari a 0 nel periodo di riferimento)

+

1.257,62 (accantonamenti del 6,91% della retribuzione contributiva utile dei mesi da gennaio 2014 a ottobre 2014, non rivalutati)

+

6.036,57 (Incremento da anzianità convenzionale riconosciuta nella seconda quota)

=

12.404,07 (lordo della seconda quota)

Ammontare lordo della prestazione = 77.924,07

## **6. Assenze dal servizio ed aspettative**

In materia rimangono valide le regole precisate per il trattamento di fine servizio da questo Istituto con la circolare n. 11 del 12 marzo 2001.

Per quanto riguarda, in particolare, le aspettative non retribuite, si evidenzia che i periodi di aspettativa non retribuita a valere sul TFS in prima quota continuano ad essere valutati secondo la normativa previgente, dando luogo solo ad una riduzione del periodo utile ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio stesso mantenendo la retribuzione utile per intero, mentre i periodi di aspettativa non retribuita fruiti in seconda quota, danno luogo ad una riduzione della retribuzione commisurata ai giorni non lavorati, con il conseguente accantonamento del 6,91 per cento solo su quanto effettivamente percepito.

## **7. Modalità di trasmissione dei dati giuridici ed economici per il calcolo del Tfs mediante PA04**

Poiché a decorrere dal 2011, per poter calcolare la seconda quota di Tfs, è necessario conoscere per ciascun anno utile i dati retributivi completi di tutte le voci di dettaglio, si è resa necessaria una modifica del modello PA04 affinché siano specificati gli elementi utili al calcolo della prestazione di fine servizio non soltanto in relazione all'ultimo periodo o all'ultimo anno di servizio (a seconda che la prestazione si riferisca ad un dipendente iscritto alla gestione ex Enpas, ovvero ad un dipendente iscritto alla gestione ex Inadel) ma anche in ordine agli anni di servizio successivi al 2010. Rimangono ferme le istruzioni relative alle modalità di inserimento delle variazioni delle retribuzioni, che devono essere evidenziate ogni qualvolta queste intervengano, per ciascun anno di servizio successivo al 2010.

Non difformemente da quanto già in uso, si segnala la necessità di continuare ad indicare puntualmente gli eventuali periodi di servizio non utili a TFS e/o quelli svolti in part-time anche in relazione ai servizi successivi al 2010. Infine, in risposta ai numerosi quesiti posti dalle amministrazioni e dagli enti datori di lavoro, si ricorda che l'indicazione dei periodi di servizio e dei periodi di riscatto utili alla seconda quota del TFS deve essere fatta valorizzando il campo "Val. per TFS".

La presente nota operativa è diramata d'intesa con la D.C. Ragioneria e Finanza.

Il Dirigente Generale  
Dr. Giorgio Fiorino

